

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Schema di Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013. Doc. LVII, n. 3 (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	32
<i>ALLEGATO 1 (Proposta alternativa di parere)</i>	44

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini	34
<i>ALLEGATO 2 (Nuovo testo unificato adottato come testo base)</i>	48

SEDE REFERENTE:

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>) ...	34
Disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili. C. 2661 Antonio Pepe (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	35
<i>ALLEGATO 3 (Emendamenti approvati)</i>	50
Modifica all'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in materia di attribuzione delle funzioni ai magistrati ordinari al termine del tirocinio. C. 2984 Vietti (<i>Esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3046 Ferranti</i>)	36
Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. C. 668 Lussana e C. 657 D'Antona (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	37
Sui lavori della Commissione	37
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia per l'anno 2010, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 254 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	37
Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità. Atto n. 249 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	38
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni in attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento. Atto n. 242 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	40
Sui lavori della Commissione	41
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-03528 Palomba: Sulla riorganizzazione della giustizia minorile	43
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	51
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	43
AVVERTENZA	43

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.45.**Schema di Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013.**

Doc. LVII, n. 3.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, onorevole Luigi Vitali, illustra il contenuto del provvedimento.

Rileva quindi come la Decisione di Finanza Pubblica per gli anni 2011-2013 (DFP), trasmessa alle Camere il 30 settembre 2010, costituisca il nuovo documento di programmazione economica e finanziaria, delineato dalla nuova legge di riforma della contabilità, che sostituisce il Documento di programmazione economico-finanziaria.

Ai sensi dell'articolo 10 della nuova legge, la DFP indica gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo. Essa reca, inoltre, quale importante novità rispetto al precedente DPEF, la definizione degli obiettivi programmatici articolati per i tre settori del conto delle amministrazioni pubbliche relativi all'amministrazione centrale, alle amministrazioni locali e agli enti di previdenza.

Per quanto concerne i contenuti specifici della DFP in esame, nel documento si precisa che, avendo il Governo anticipato all'inizio dell'estate la manovra triennale di finanza pubblica 2011-2013 (decreto-legge n. 78/2010), la DFP per gli anni

2011-2013 si limita a recepire gli effetti del citato decreto-legge di manovra, confermando nella sostanza – salvo alcune marginali modifiche derivanti dal quadro macroeconomico – gli obiettivi programmatici già esposti nella Relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica (RUEF) per il 2010, presentata a maggio scorso.

Nella premessa viene, inoltre, sottolineato il superamento della DFP quale documento di programmazione economica e finanziaria alla luce della ormai prossima riforma della politica economica europea, che si sta sviluppando e discutendo in questi giorni, in vista dell'approvazione di una nuova versione del Patto di stabilità e crescita.

Alla luce di tali circostanze la Decisione in esame è da considerarsi – come sottolineato nella premessa del documento – « sostanzialmente e politicamente già superata ».

Il contenuto del documento, in ogni caso, presenta elementi di interesse.

Per quanto concerne il quadro macroeconomico italiano per il triennio 2011-2013, questo riflette le prospettive di recupero dell'economia internazionale.

Il documento presenta, infatti, una revisione al rialzo delle stime di crescita dell'economia italiana per l'anno in corso, nell'ordine di 0,2 punti percentuali. In particolare, per il 2010 il PIL è stimato crescere dell'1,2 per cento rispetto al 1 per cento indicato nella RUEF di maggio. Le nuove previsioni confermano i segnali di consolidamento della ripresa economica dell'Italia, trainata soprattutto dalla domanda estera. Una riduzione della crescita del PIL è, invece, indicata nel 2011, in cui il PIL è previsto crescere ad un tasso dell'1,3 per cento rispetto all'1,5 per cento stimato a maggio. Nel biennio successivo la crescita annua è prevista attestarsi al 2 per cento, con un parziale recupero, secondo la DFP, dell'ancora ampio gap di capacità produttiva inutilizzata.

Il mercato del lavoro, secondo le stime del Governo, continua a mostrare segni di debolezza.

Nel 2010 l'occupazione è prevista ridursi dell'1,5 per cento, per poi riprendere il suo *trend* di crescita e stabilizzarsi su livelli positivi già a partire dal 2011. Il tasso di disoccupazione si collocherebbe all'8,7 per cento nel 2010 e nel 2011, per poi ridursi gradualmente ed attestarsi all'8,4 per cento nel 2013.

Quanto all'inflazione, tenendo conto dell'apprezzamento del dollaro rispetto all'euro e del fatto che i rischi di un rallentamento della crescita globale influenzano al ribasso i prezzi delle materie prime, la DFP stima un tasso medio per l'indice dei prezzi al consumo (NIC) per il 2010 dell'1,6 per cento e del 2,1 per cento per il deflatore del PIL.

Per quanto concerne il quadro aggiornato di finanza pubblica, lo schema di DFP espone il conto economico delle amministrazioni pubbliche per gli anni 2010-2013 aggiornato sulla base del nuovo quadro macroeconomico e degli effetti della manovra di finanza pubblica approvata a luglio. Le misure adottate, nel complesso, consentirebbero il rispetto degli obiettivi programmatici, concordati in sede europea, contenuti nell'Aggiornamento del Programma di stabilità e confermati nella RUEF presentata a maggio scorso. Le nuove previsioni indicano, dunque, un livello di indebitamento netto tendenziale in linea con quello programmatico esposto nella RUEF di maggio.

Le entrate sono previste in lieve riduzione nel periodo considerato, per effetto, in particolare, della riduzione dei contributi sociali dovuta in gran parte alle norme di contenimento della spesa del personale dipendente del settore pubblico. Le entrate tributarie, considerate al netto di quelle in conto capitale, registrerebbero, invece, un leggero incremento.

La pressione fiscale, dopo il picco registrato nel 2009, evidenzia una costante lieve riduzione fino al 42,4 per cento nel 2013.

Come già riportato nella RUEF, nel periodo 2010-2013 il quadro aggiornato evidenzia una progressiva riduzione dell'indebitamento netto, che si mantiene tut-

tavia al di sopra del livello del 3 per cento fino al 2011, per raggiungere poi un valore del 2,2 per cento nel 2013.

Per quanto concerne l'evoluzione del rapporto debito pubblico/PIL, esso risulta in linea con le previsioni indicate nella RUEF di maggio, con un lieve incremento che, secondo quanto riportato nel documento, sarebbe dovuto, oltre che alle revisioni statistiche apportate dall'ISTAT sul risultato raggiunto nel 2009 (+0,1 per cento), peraltro non ancora ufficializzate, alle maggiori emissioni necessarie per finanziarie i contributi italiani alla Grecia, che hanno, di fatto, neutralizzato il miglioramento del fabbisogno.

In particolare, nel 2011 il rapporto debito/PIL si attesta a 119,2 per cento, circa mezzo punto percentuale in aumento rispetto alle stime della RUEF, mentre già a partire dal 2012 si conferma il profilo discendente del parametro.

Nel dettaglio dei sottosettori, lo schema di DFP evidenzia come larga parte della dinamica del debito delle P.A. sia riconducibile alle Amministrazioni centrali, a fronte di una sostanziale stabilità del debito delle Amministrazioni locali.

Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, segnala che la DFP contiene ampi riferimenti all'azione riformatrice nella pubblica amministrazione. In tale contesto, si afferma che « nel 2010 l'azione di riforma verrà ulteriormente implementata con la revisione del Codice dell'amministrazione digitale (CAD), che ridefinisce l'impianto di norme atte ad accelerare il processo di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche, accompagnando le politiche messe in atto in tema di *e-government* finalizzate prioritariamente a un dialogo più immediato e semplice con cittadini e imprese e alla realizzazione di processi produttivi e organizzativi più efficienti nei settori della giustizia, della sanità e dell'istruzione ».

Rispetto al contenuto proprio della DFP, segnala che il documento in esame presenta diversi nuovi elementi conoscitivi quali, ad esempio, il conto consolidato di cassa del settore pubblico articolato per i

tre sottosettori della PA e l'indicazione delle risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate con evidenziazione della quota nazionale addizionale.

Avverte quindi che il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene, a nome del proprio gruppo, che sul documento in esame non possa essere espresso un parere favorevole. Presenta quindi una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 1*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore. Avverte che in caso di approvazione di quest'ultima, la proposta alternativa di parere presentata dal PD non sarà posta in votazione.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 6 ottobre 2010.

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.

C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.45 alle 15.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 6 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 15.10.

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.

C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 15 settembre 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, comunica che il Comitato ristretto nella riunione odierna ha formulato all'unanimità dei gruppi una proposta di testo unificato (*vedi allegato 2*).

Rita BERNARDINI (PD) dichiara la propria contrarietà, già sottolineata più volte nel corso dei lavori del Comitato ristretto, al testo formulato dal Comitato, ritenendolo eccessivamente riduttivo rispetto agli obiettivi posti dalla sua proposta di legge e dalla stessa proposta di legge presentata dall'onorevole Ferranti. Ritiene che il testo in esame non sia in alcun modo in grado di evitare che bambini crescano in carcere, obiettivo che peraltro si era prefissato anche il Ministro della giustizia all'inizio della legislatura. Preannuncia pertanto il proprio voto contrario all'adozione del testo elaborato dal Comitato ristretto come testo base.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, pone in votazione la proposta di testo unificato elaborata dal Comitato ristretto.

La Commissione adotta come testo unificato il testo elaborato dal Comitato ristretto (*vedi allegato 2*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, fissa il termine per la presentazione di emendamenti a martedì 19 ottobre prossimo, alle ore 12. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili.**C. 2661 Antonio Pepe.***(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 5 ottobre 2010.

Ida D'IPPOLITO VITALE (PdL) illustra gli articoli aggiuntivi da lei presentati, volti a incidere sul regime giuridico degli impiegati della carriera direttiva degli archivi notarili, con particolare riferimento allo svolgimento delle funzioni di coadiutore notarile, rilevando come tali proposte emendative siano volte ad eliminare alcune discrasie dell'attuale normativa. Conclude invitando il relatore a modificare il proprio parere contrario sui predetti articoli aggiuntivi.

Manlio CONTENUTO (PdL), *relatore*, preliminarmente replica all'onorevole D'Ippolito Vitale ricordando come nella scorsa seduta abbia rappresentato l'esigenza di differire ad un intervento normativo di maggiore organicità tutte le questioni inerenti alle funzioni svolte dai coadiutori notarili e che per tale ragione ha presentato un emendamento volto a sopprimere la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1.

Ricorda altresì che nella scorsa seduta aveva espresso il proprio parere sugli emendamenti presentati senza tuttavia esprimere una preferenza tra l'opportunità di circoscrivere l'intervento normativo alla sola questione relativa ai concorrenti risultati idonei al concorso notarile bandito col decreto ministeriale 10 luglio 2006, secondo quanto previsto dal suo emendamento 1.30 e dall'emendamento Ferranti 1.1, e quella di mantenere l'impostazione della proposta di legge in esame aggiungendovi eventualmente un articolo aggiuntivo, quale quello 1.010 da lui presentato, sempre relativamente alla questione degli idonei al predetto concorso notarile. Alla luce del dibattito svoltosi nella seduta di ieri, ritiene opportuno

seguire la seconda soluzione. Pertanto, ritira il suo emendamento 1.30 e riformula il suo articolo aggiuntivo 1.010 (*vedi allegato 3*), secondo la formulazione adottata dall'emendamento Ferranti 1.1, che riprende la formulazione adottata dal legislatore in precedenti occasioni relative ad ipotesi simili a quelle oggetto del predetto articolo aggiuntivo. Invita l'onorevole Ferranti a riformulare il suo emendamento 1.1, trasformandolo in articolo aggiuntivo. Ritira il suo emendamento 1.20, ritenendo più opportuno portare la quota percentuale rimessa alla discrezione del Ministro della giustizia al 15 per cento, anziché al 20 per cento. Conferma il proprio parere favorevole sul suo emendamento 1.21 e sull'identico emendamento Di Pietro 1.5 e ribadisce l'invito al ritiro per tutti i restanti emendamenti.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO condivide l'intervento del relatore.

Federico PALOMBA (IdV) ritira gli emendamenti da lui presentati 1.3 e 1.4.

Donatella FERRANTI (PD) riformula il suo emendamento 1.1 trasformandolo in articolo aggiuntivo (*vedi allegato 3*).

La Commissione con distinte votazioni approva l'emendamento del relatore 1.35 e gli identici emendamenti Di Pietro 1.5 e del relatore 1.21.

Marcello DI CATERINA (PdL) interviene sull'emendamento da lui presentato 1.15 ritenendo opportuno sottolineare come, al contrario di quanto invece da altri affermato nella seduta di ieri, questo sia pienamente conforme ai principi costituzionali. Tuttavia, alla luce del parere contrario espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo, lo ritira preannunciandone la ripresentazione in Assemblea.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, prendendo atto dell'assenza del presentatore, ritiene che l'emendamento 1.14 sia stato ritirato.

Angela NAPOLI (FLI), considerato il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 1.11.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi 1.010 (*nuova formulazione*) del relatore e Ferranti 1.011 (*ex 1.1 riformulato*) (vedi allegato 3).

Ida D'IPPOLITO VITALE (PdL), sulla base delle precisazioni del relatore circa l'opportunità di un intervento sistematico relativamente alle funzioni svolte dai coadiutori notarili, ritira gli articoli aggiuntivi da lei presentati.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, prendendo atto dell'assenza del presentatore, ritiene che gli articoli aggiuntivi 1.020 e 1.021 siano ritirati.

Cinzia CAPANO (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Tidei 1.022, condividendone la *ratio*, che tuttavia, alla luce dei pareri contrari espressi, ritira preannunciandone la trasformazione in un ordine del giorno.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in materia di attribuzione delle funzioni ai magistrati ordinari al termine del tirocinio.

C. 2984 Vietti.

(Esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3046 Ferranti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto RAO (UdC), *relatore*, rileva come con la proposta di legge in esame si voglia contribuire a colmare il vuoto ri-

scontrato negli organici della magistratura o, comunque, a distribuire in maniera più razionale le risorse umane a disposizione, senza pregiudizio per il corretto esercizio di alcune delle funzioni « monocratiche », che potrebbero essere nuovamente assegnate anche a magistrati di « prima nomina ».

In particolare, tramite la riscrittura del comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 160 del 2006, si propone che i giovani magistrati siano chiamati a svolgere, come per il passato, funzioni requirenti, senza che a ciò ostino le preoccupazioni connesse alla naturale e comprensibile inesperienza essendo essi inseriti in un sistema in cui, all'interno di ciascuna procura della Repubblica, vige ormai, per legge, una struttura piramidale che impone per determinati atti rilevanti dell'ufficio il « visto » del procuratore capo o di un procuratore aggiunto a ciò espressamente delegato. Tale sistema di controllo interno garantisce adeguatamente da eventuali errori causati dalla poca esperienza del singolo sostituto.

Inoltre, in un sistema giudiziario che appare prossimo al collasso anche per la mancata copertura di organici, si propone che i magistrati ordinari, dopo il tirocinio, possano essere chiamati a svolgere anche funzioni giudicanti monocratiche penali, purché accettino di sottoporsi a un ulteriore periodo di tirocinio mirato nella funzione specifica, della durata continuativa di almeno un anno.

Ciò consentirà loro di acquisire l'esperienza necessaria a svolgere la funzione monocratica. I rischi connessi alla fisiologica inesperienza verranno così ridimensionati e ampiamente ridotti e, comunque, controbilanceranno efficacemente, a tutto vantaggio dell'esercizio della giurisdizione, i pericoli che inevitabilmente comporta l'essere costretti a continuare ad affidare, quotidianamente, le medesime funzioni a magistrati non tomati.

Si ritiene invece opportuno mantenere il divieto di assegnare i magistrati ordinari, subito dopo il tirocinio e anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità, a funzioni di giudice per le

indagini preliminari o dell'udienza preliminare. Il mantenimento del divieto, infatti, continua a trovare la sua ragione d'essere nella delicatezza delle specifiche funzioni, il cui corretto esercizio richiede quel grado di esperienza e di maturità professionali e personali che può dirsi acquisito solo dopo il conseguimento della prima valutazione di professionalità.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, propone alla Commissione di abbinare, alla proposta di legge C. 2984 Vietti, la proposta di legge C. 3046 a prima firma Ferranti.

La Commissione approva la proposta di abbinamento.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.

C. 668 Lussana e C. 657 D'Antona.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 5 ottobre 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, invita ad intervenire sui provvedimenti in esame, ricordando che questi si trovano ormai da tempo all'ordine del giorno della Commissione. Avverte, pertanto, che il relatore, onorevole Lussana, presenterà una proposta di testo base il 19 ottobre prossimo. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

Mercoledì 6 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 15.30.

Sui lavori della Commissione.

Angela NAPOLI (FLI) esprime viva soddisfazione per l'approvazione, avvenuta oggi al Senato, della proposta di legge S. 2038, recante « Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione ». Il Senato, segnatamente, ha approvato senza modifiche il testo precedentemente approvato dalla Camera, del quale è stata relatrice. Ringrazia quindi il presidente Bongiorno e tutti i colleghi della Commissione per l'eccellente lavoro svolto in prima lettura, che ha poi consentito al senato di approvare il testo pressoché all'unanimità. Rivolge, inoltre, un particolare ringraziamento al Sottosegretario Giacomo Caliendo per aver fornito un notevole contributo all'approvazione del testo. Sottolinea infine, quale fatto estremamente significativo, come un provvedimento di tale rilevanza sia di iniziativa Parlamentare a fronte di una tendenza che vede oramai approvare quasi esclusivamente disegni di legge di origine governativa.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia per l'anno 2010, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 254.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale, rinviato il 30 settembre 2010.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), *relatore*, invita i colleghi ad intervenire sul provvedimento in esame, anche per verificare se nella Commissione sussistano o meno perplessità sul riparto dello stanziamento in questione e sulla scelta dei relativi beneficiari,

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che il provvedimento richieda ulteriori approfondimenti, anche perché in un periodo di grave crisi economica, occorre essere particolarmente attenti ed oculati nella ripartizione di fondi. Sottolinea come i soggetti beneficiari, ad un esame sommario, appaiano tutti meritevoli, ma sottolinea come una verifica più approfondita della realtà sostanziale e della concreta attività svolta dai medesimi potrebbe suggerire delle diverse ed ulteriori destinazioni dei fondi, al fine di perseguire nel migliore dei modi l'interesse pubblico. Sottolinea come, in ogni caso, tenuto conto della carenza di risorse nel settore della giustizia, appaia del tutto inopportuno che siano sottratti fondi proprio al Ministero della giustizia.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, fa presente che gli approfondimenti richiesti dall'onorevole sono stati effettuati nel corso dell'esame del provvedimento al Senato.

Il Sottosegretario Giacomo CALIENDO precisa che al Senato è stato richiesto di fornire la documentazione relativa alle caratteristiche dei soggetti beneficiari ed al sistema di pubblicità utilizzato per portare gli interessati a conoscenza della possibilità di presentare la domanda di assegnazione dei fondi.

Manlio CONTENUTO (PdL) sottolinea che l'esigenza di ampliare l'orizzonte di riferimento degli enti destinatari dei contributi del Ministero della giustizia ricomprendendovi anche associazioni che operano nel campo delle proposte e delle esperienze informatiche in campo giudiziario dal momento che, in alcuni casi, proprio dallo studio sviluppato da tali organismi in tale campo sono arrivate soluzioni interessanti da applicare alla cosiddetta « informatica giudiziaria ».

Fulvio FOLLEGOT (LNP) dichiara di condividere ed apprezzare l'intervento dell'onorevole Ferranti, ritenendo che le risorse debbano essere assegnate con mag-

giore attenzione e che, pertanto, il provvedimento meriti un esame più approfondito.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità.

Atto n. 249.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Angela NAPOLI (FLI), *relatore*, osserva come lo schema di decreto legislativo, adottato nell'esercizio di una delega contenuta nella legge comunitaria 2009, attui le previsioni dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità.

Tale disposizione imponeva agli Stati membri l'introduzione nell'ordinamento interno, entro il 1° giugno 2010, di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per la violazione del regolamento.

Il provvedimento in esame sostituisce il precedente decreto legislativo n. 180 del 2004 (abrogato dall'articolo 5 dello schema di decreto), che forniva l'apparato sanzionatorio per la violazione del regolamento (CE) n. 2560/2001 (sostituito dal regolamento del 2009).

In linea generale, a differenza del precedente decreto legislativo n. 180 del 2004, che limitava la responsabilità agli enti esecutori dei pagamenti, il provvedimento in esame prevede la responsabilità anche delle persone fisiche.

Esso consta di 5 articoli.

L'articolo 1, con disposizione modellata sul contenuto dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 11 del 2010 (Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno), deter-

mina le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili per le diverse violazioni del regolamento n. 924/2009, secondo il seguente schema:

In caso di violazione, da parte di soggetti con funzioni di amministrazione-direzione, di dipendenti dei prestatori di servizi di pagamento e di autorità con funzioni di controllo, dell'obbligo di applicare commissioni identiche per i pagamenti transfrontalieri (fino a 50.000 euro) e per i pagamenti nazionali corrispondenti, si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 150.000 euro (comma 1).

Ove i predetti soggetti violino gli obblighi relativi alla comunicazione dell'IBAN (numero internazionale di conto bancario) e del BIC (codice d'identificazione bancario) ovvero gli obblighi relativi all'applicazione di commissioni supplementari sui pagamenti non automatici, si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro (comma 2).

Nel caso i prestatori dei servizi di pagamento incorrano in violazioni in materia di commissioni interbancarie per operazioni transfrontaliere e nazionali di addebito diretto ovvero violino l'obbligo di raggiungibilità, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 150.000 euro (comma 4).

In caso di reiterazione delle violazioni è previsto che, ai sensi dell'articolo 146, comma 2, lettera *d*) del Testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993), la Banca d'Italia, in qualità di soggetto sorvegliante sul sistema dei pagamenti, possa disporre la sanzione interdittiva della sospensione dell'attività del prestatore dei servizi di pagamento (comma 5).

L'articolo 2 designa la Banca d'Italia quale autorità competente, responsabile di garantire il rispetto del regolamento 924/2009, anche ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative, e prevede l'applicazione dell'articolo 145 del T.U. bancario. Tale disposizione oltre a delineare la procedura applicabile per l'irrogazione delle sanzioni, stabilisce, al comma 10, la re-

sponsabilità solidale dell'ente cui appartengono i responsabili delle violazioni e prevede l'azione di regresso da parte di questi ultimi nei confronti dei responsabili.

Gli articoli 3 e 4 attuano gli articoli 10 e 11 del regolamento comunitario, in materia di procedure di reclamo e di ricorsi extragiudiziali per violazioni del regolamento.

In virtù del rinvio operato dall'articolo 3 all'articolo 39 del decreto legislativo n. 11 del 2010, in caso di violazione del regolamento da parte dei prestatori di servizi di pagamento, gli utilizzatori di servizi di pagamento, le associazioni che li rappresentano e le altre parti interessate possono presentare esposti alla Banca d'Italia, fermo restando il diritto di adire la competente autorità giudiziaria. La Banca d'Italia informa il proponente l'esposto dell'esistenza dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dal Testo unico bancario.

L'articolo 4 indica il ricorso stragiudiziale di cui all'articolo 40 del medesimo decreto legislativo n. 11 del 2010 come strumento di composizione delle controversie relative a diritti ed obblighi derivanti dal regolamento. Si ricorda che detta norma stabilisce, tra l'altro, che, fermo restando il possibile ricorso al giudice ordinario, per le controversie concernenti i servizi di pagamento gli utilizzatori di tali servizi possono avvalersi di sistemi, organismi o procedure di risoluzione stragiudiziale.

L'articolo 5 dispone, infine, l'abrogazione del decreto legislativo n. 180 del 2004, che conteneva la disciplina sanzionatoria previgente.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, sottolinea come il provvedimento in esame debba essere esaminato con estrema attenzione, presentando taluni profili di particolare complessità e delicatezza. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni in attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento.

Atto n. 242.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Lussana, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, illustra il contenuto del provvedimento.

Rileva come lo schema di decreto, trasmesso nell'esercizio della delega contenuta nell'articolo 3, comma 1, della legge comunitaria 2008, stabilisca il quadro sanzionatorio applicabile alla violazione del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82.

Con tale decreto è stata data attuazione alla direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità europea ed all'esportazione presso Paesi terzi.

Ricorda che il decreto ministeriale n. 82 del 2009 stabilisce le prescrizioni relative alla produzione, alla composizione, all'etichettatura, alla pubblicità e alla commercializzazione degli alimenti per lattanti (ovvero del latte artificiale destinato all'alimentazione dei lattanti nei primi sei mesi di vita), e del latte di proseguimento destinato ad essere somministrato a soggetti nella prima infanzia dopo il sesto mese di vita, successivamente all'introduzione di una adeguata alimentazione complementare.

Lo schema di decreto legislativo in esame consta di 11 articoli.

Per quanto di competenza della Commissione Giustizia, segnala in particolare gli articoli da 2 a 6, che introducono sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei divieti contemplati dal de-

creto; ai sensi dell'articolo 8 gli importi di tali sanzioni sono aggiornati, in base agli indici ISTAT, con cadenza biennale con decreto del Ministro della salute. Per quanto non previsto dallo schema di decreto, l'articolo 11 richiama la legge n. 689 del 1981, che, in termini generali, disciplina le sanzioni amministrative e la procedura per la loro applicazione.

L'articolo 9, inoltre, istituisce un fondo per le iniziative di ricerca e informazione a favore della promozione dell'allattamento al seno, finanziato con le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto in esame.

Passando ad un esame più puntuale delle norme sanzionatorie, l'articolo 2 punisce, condotte che anche laddove non integrano fattispecie di reato rappresentano comunque la violazione di obblighi di sicurezza nella fabbricazione, commercializzazione o presentazione di alimenti per lattanti o di proseguimento.

In particolare, vengono previste le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie.

Per la fabbricazione o commercializzazione di alimenti contenenti sostanze in quantità tali da mettere a rischio la salute di lattanti o bambini (comma 1): da 25.000 a 150.000 euro.

Per la commercializzazione o presentazione di prodotti diversi dagli alimenti per lattanti come idonei a soddisfare il fabbisogno nutritivo dei bambini nei primi 6 mesi di vita (comma 2): da 10.000 a 60.000 euro.

Per la fabbricazione o commercializzazione di alimenti per lattanti con fonti proteiche non consentite, alimenti inidonei o sostanze derivate da OGM (comma 3): da 20.000 a 100.000 euro.

Per la fabbricazione o commercializzazione di alimenti di proseguimento con sostanze derivate da OGM (comma 3, lettera *b*): da 20.000 a 100.000 euro.

Per la fabbricazione o commercializzazione di alimenti di proseguimento con fonti proteiche non consentite o alimenti inidonei (comma 4): da 12.000 a 72.000 euro.

Per la fabbricazione o commercializzazione di alimenti per lattanti in difformità con i criteri di composizione previsti dalla normativa (comma 5), il decreto indica per la medesima condotta due diverse sanzioni pecuniarie. Si tratta evidentemente di un refuso atteso che, per la medesima fattispecie, viene sia richiamata la sanzione di cui al comma 3 (da 20.000 a 100.000 euro) sia prevista una ulteriore sanzione da 15.000 a 90.000 euro.

Per la fabbricazione o commercializzazione di alimenti di proseguimento in difformità con i criteri di composizione previsti dalla normativa (comma 6): da 12.000 a 72.000 euro.

Per la fabbricazione o commercializzazione di alimenti per lattanti o di proseguimento utilizzando sostanze, additivi e residui diversi da quelli consentiti (comma 7): da 20.000 a 100.000 euro.

Per l'esportazione verso paesi terzi di alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento non conformi alla normativa (comma 8): da 20.000 a 100.000 euro.

In base all'articolo 7, se per le fattispecie di cui all'articolo 2 è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 7.500 euro, l'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice dispongono l'affissione o la pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione, con le modalità previste dall'articolo 36 c.p. per la pubblicazione della sentenza di condanna.

L'articolo 3, sempre che la condotta non costituisca un illecito penale, sanziona la violazione degli obblighi in materia di etichettatura e presentazione degli alimenti per lattanti o di proseguimento.

In particolare, per la violazione degli obblighi di denominazione di vendita (comma 1) è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro.

La sanzione è da 12.000 a 72.000 euro per la violazione degli obblighi di etichettatura, di presentazione, di imballaggio (comma 2 e 3).

L'articolo 4 sanziona la violazione degli obblighi in materia di pubblicità degli alimenti per lattanti o di proseguimento.

Sono previste le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie.

Per la pubblicizzazione di carattere non scientifico di alimenti per lattanti (comma 1): da 15.000 a 90.000 euro.

Per la pubblicizzazione a carattere scientifico di alimenti per lattanti, in violazione delle modalità previste dalla normativa (co. 2): da 15.000 a 90.000 euro.

Per la pubblicizzazione di alimenti di proseguimento in violazione delle modalità previste dalla normativa (comma 3): da 10.000 a 70.000 euro.

L'articolo 5 sanziona la violazione degli obblighi in materia di commercializzazione, distribuzione di campioni e fornitura di alimenti per lattanti.

Sono previste le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie.

Per la commercializzazione di un alimento per lattanti in violazione delle disposizioni sulla previa comunicazione al ministero (co. 1): da 12.000 a 72.000 euro.

Per la distribuzione di campioni o impiego di altri mezzi di promozione delle vendite in violazione della normativa (comma 2): da 12.000 a 72.000 euro.

Per l'organizzazione di congressi e manifestazioni sull'alimentazione della prima infanzia in violazione della normativa (comma 3): da 15.000 a 90.000 euro.

Per la sponsorizzazione di congressi e manifestazioni sull'alimentazione della prima infanzia in violazione della normativa (comma 4): da 15.000 a 90.000 euro.

L'articolo 6 punisce, infine, la violazione degli obblighi di cui agli articoli 15 e 16 del regolamento ministeriale, in materia di materiale informativo e didattico sugli alimenti per lattanti e di proseguimento, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 12.000 a 72.000 euro.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Donatella FERRANTI (PD) sottolinea l'esigenza che la Commissione affronti quanto prima la questione dell'applicazione dell'articolo 3 della legge n. 136 del

2010 (Piano antimafia) sulla « tracciabilità dei flussi finanziari », secondo cui gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, a servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane spa, dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Si tratta di una questione estremamente rilevante che è oggetto della risoluzione 7-00389 da lei presentata e che per il suo gruppo è un punto qualificante dell'intero Piano antimafia.

La risoluzione è diretta ad impegnare il Governo ad assumere iniziative volte a stabilire in modo inequivocabile l'applicazione della norma sulla tracciabilità dei flussi finanziari per i soli contratti stipulati dopo il 7 settembre 2010, prevedendo – eventualmente – un regime transitorio che, entro tempi ragionevoli, consenta di definire con certezza gli adempimenti e gli adeguamenti organizzativi e gestionali che amministrazioni pubbliche e imprese dovranno porre in essere per dare piena efficacia alle disposizioni sulla pur apprezzabile tracciabilità dei flussi finanziari. Inoltre si impegna il Governo ad introdurre modalità organizzative volte a semplificare tutti gli adempimenti burocratici a carico delle imprese, eventualmente anche attraverso un accordo con l'ABI o con le banche ed a valorizzare il contributo delle associazioni imprenditoriali, soprattutto nella fase di avvio del nuovo sistema, anche al fine di garantire una maggiore uniformità di comportamenti ed un più corretto rispetto delle regole.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, assicura che la risoluzione, che ha un oggetto identico ad una interrogazione presentata dall'onorevole Contento, verrà messa all'ordine del giorno della Commissione in tempi brevi, come già stabilito all'esito dell'ultima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Manlio CONTENTO (PdL) ritiene opportuno dare conto di una lettera che il presidente dell'Unione triveneta dei Consigli dell'ordine degli avvocati ha inviato alla dottoressa Iannini, Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia, nella quale ha richiesto un intervento legislativo, auspicabilmente nella forma del decreto-legge, in ordine alle conseguenze derivanti dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 9 settembre 2010 n. 19246 che afferma, mutando il precedente orientamento, il principio dell'obbligatorietà del termine di costituzione dimidiato per l'opponente, indipendentemente dal fatto che l'opponente stesso assegni un termine di comparazione pari o superiore a quello legale. Le conseguenze di quest'affermazione sarebbero rilevanti trattandosi di nuovo orientamento giurisprudenziale che potrebbe determinare la pronuncia di tardività della costituzione e cioè l'improcedibilità dell'opposizione per tutte le parti che si sono costituite in passato tra il sesto e il decimo giorno dalla notifica facendo affidamento sul precedente orientamento.

Auspica che la questione sollevata dall'Unione triveneta dei Consigli dell'ordine degli avvocati tale richiesta possa trovare quanto prima una soluzione normativa.

La seduta termina alle 15.50.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 6 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 15.50.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione at-

traverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-03528 Palomba: Sulla riorganizzazione della giustizia minorile.

Federico PALOMBA (IdV) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Federico PALOMBA (IdV), replicando, si dichiara totalmente insoddisfatto della risposta ed esprime profonda delusione per l'insensibilità dimostrata dal Governo e, in particolare, dal Ministro Alfano, nel trattare la questione della giustizia minorile. Ricorda come la giustizia minorile italiana costituisca un sistema di assoluta eccellenza, preso ad esempio da molti altri Paesi. Sottolinea altresì l'inaffidabilità del Ministro della Giustizia, che nel dicembre 2008 aveva assicurato che la giustizia minorile non sarebbe stata smembrata e dissezionata, ma anzi valorizzata. Precisa, infine, che nel dichiararsi completamente insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, si fa latore della forte e generalizzata delusione di tutti gli operatori del settore. Preannuncia quindi iniziative normative del proprio gruppo parlamentare e di mobilitazione

degli operatori del settore, per manifestare la ferma opposizione allo scempio che si sta perpetrando a danno della giustizia minorile.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 6 ottobre 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

*Disposizioni in materia di responsabilità civile dei magistrati.
C. 1956 Brigandì, C. 252 Bernardini,
C. 1429 Lussana, C. 2089 Mantini, C. 3285 Versace, C. 3300 Labocetta e C. 3592 Santelli.*

ALLEGATO 1

**Schema di Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013.
Doc. LVII, n. 3.**

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE

La Commissione Giustizia,

esaminato lo Schema della Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013;

premessi che:

ai sensi della legge 31 Dicembre 2009 n. 196, di contabilità e finanza pubblica, il Governo avrebbe dovuto presentare lo Schema della Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013 entro il 15 settembre;

il documento all'esame 3 è stato, invece, trasmesso il 30 settembre, un ritardo che rischia di porre le Camere nell'impossibilità di svolgere regolarmente le proprie funzioni e rende evidente non solo il poco rispetto del Parlamento ma, soprattutto, un problema rispetto agli orientamenti e all'azione del Governo su una questione decisiva come quella sul presente e sul futuro dell'economia nazionale;

il rispetto del termine è fondamentale perché la DFP è tale solo dopo l'approvazione della risoluzione parlamentare in cui sono fissati gli indirizzi cui il Governo dovrà attenersi nel disegno di legge di stabilità, il quale deve essere presentato alle Camere il 15 ottobre: quanto più in ritardo viene presentato lo schema di DFP, tanto più improbabile che il DDL di stabilità possa recepire le indicazioni parlamentari;

nella premessa dello schema di Decisione il Governo annuncia che essa sarà non solo la prima, ma anche l'ultima, perché questo documento è « sostanzialmente e politicamente superato », poiché « quanto doveva essere deciso è già stato

deciso in luglio », ma soprattutto perché destinato ad essere sostituito da un diverso e più articolato apparato di documentazione di matrice europea (*Stability Program*; National Reform Program), documenti che dovranno essere scritti e presentati da ciascun paese prima della fine dell'anno e all'interno dei quali si concentrerà la discussione sulla politica economica;

valutato che

rispetto all'affermazione del Governo, ribadita dal Ministro dell'economia nel corso dell'audizione parlamentare, per cui la DFP è un documento sostanzialmente e politicamente superato, i contenuti dello schema di Decisione all'esame sono esemplari, perché nulla aggiungono a quanto già noto e deciso prima dell'estate abbandonando qualunque logica programmatica e svuotando della sessione di bilancio;

se da un lato sono riproposte le cifre del decreto n. 78 nel presupposto, tutto da verificare, che esse si realizzino pienamente, le novità non sono certamente positive;

per quanto riguarda la crescita, il Documento rivede leggermente al rialzo il PIL del 2010, che passa all'1,2 per cento, ma contestualmente stima un peggioramento di due decimali per il Pil del 2011, ora all'1,3 per cento. Si tratta di una crescita prevalentemente trainata dalla domanda estera quando le prospettive di crescita sono notoriamente migliori per i paesi in cui la domanda interna è robusta;

sembra ottimistica la previsione di un tasso di crescita del 2 per cento nel biennio 2012-2013;

l'ultimo intervento di politica economica, il DL 78/2010, è stato tale da determinare una riduzione del tasso di crescita del Pil 0,5 punti percentuali nel periodo di riferimento 2010-2012 e, da quanto emerge dallo schema di DFP, il Governo non intende invertire la tendenza, mentre la recessione e la crisi finanziaria hanno riportato l'Italia indietro di dieci anni in termini di produttività e reddito;

per quanto riguarda la finanza pubblica, lo schema di Decisione stima il livello di indebitamento netto tendenziale in linea con quello programmatico concordato in sede europea, mentre l'avanzo primario, è previsto migliorare rispettivamente arrivando allo 0,8 per cento nel 2011 e al 2,2 per cento nel 2012, anche se rispetto al valore programmatico indicato nella RUEF, fa rilevare un lieve deterioramento di 0,2 punti percentuali di PIL per ciascuno degli anni 2011 e 2012;

tale divergenza è dovuta al peggioramento delle entrate che rischia di rendere inefficace parte della correzione effettuata con la manovra stante la previsione di un recupero di quasi 26 miliardi di euro dalle maggiori entrate prevalentemente attraverso la lotta all'evasione fiscale, una stima fondata su ipotesi estremamente ottimistiche;

per quanto riguarda le spese, è prevista la riduzione della spesa al netto degli interessi dal 47,3 del 2010 al 43,8 per cento del PIL del 2013. Tuttavia, va segnalato che parte della prevista riduzione della spesa è attribuibile alla ulteriore contrazione della spesa in conto capitale, quella più produttiva (gli investimenti fissi lordi scendono da 33,4 miliardi nel 2010 a 29,4 miliardi di euro nel 2013) e che gran parte della prevista riduzione della spesa corrente al netto degli interessi deriva dalle misure del DL 78/2010, ossia da tagli lineari e blocchi temporanei, la cui efficacia è piuttosto discutibile;

un dato estremamente preoccupante riguarda il debito pubblico per il quale è previsto un ulteriore aumento al 119,5 per cento nel 2011, con una diminuzione nei due anni successivi che lo riporterà nel 2013 a un livello analogo a quello del 2009, solo grazie a una previsione di crescita del tutto ottimistica;

considerato che

lo schema di DFP non reca alcuni dei contenuti necessari previsti dalla legge n. 196/2009 e in particolare esso non risulta corredato dall'indicazione di massima delle risorse finanziarie necessarie a confermare normativamente, per il periodo di riferimento, gli impegni e gli interventi di politica economica e di bilancio adottati negli anni precedenti per i principali settori di spesa; dall'obiettivo di massima della pressione fiscale complessiva; dal contenuto del Patto di stabilità interno;

non risultano inoltre allegati le relazioni programmatiche per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e le relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali di spesa; il quadro riassuntivo delle leggi di spesa a carattere pluriennale e la ricognizione dei contributi pluriennali iscritti a bilancio; il programma delle infrastrutture e insediamenti produttivi strategici;

rilevato che, per quanto di competenza della Commissione,

la decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013 non dettaglia affatto gli obiettivi di spesa specificamente dedicati alla giustizia né offre alcun ragguaglio con riferimento allo stato di salute generale dei fondi destinati, con particolare riguardo all'impiego del Fondo unico di giustizia, nonostante le numerose dichiarazioni degli esponenti di governo avanzate in questi giorni, anche in sedi istituzionali;

inoltre, sarebbe stato ancor più necessario far chiarezza sull'impiego del Fondo unico di giustizia, poiché la destinazione delle somme gestite dal Fondo stesso risulta al momento bloccata dal

momento che il decreto annuale del Presidente del Consiglio dei ministri che deve determinarla è ancora fermo alla Corte dei conti – la quale ha sollevato rilievi formali quanto al rispetto della ripartizione prevista per legge – determinando conseguentemente il blocco anche del decreto interministeriale destinato alla ulteriore ripartizione interna;

la riduzione delle risorse stanziata per il Ministero della giustizia, decisa con la Legge finanziaria 2010, ha ostacolato in misura significativa la piena attuazione delle politiche per la sicurezza e il contrasto alla criminalità, impedendo il celere ed effettivo accertamento dei reati e l'identificazione dei colpevoli, mettendo a nudo il carattere meramente demagogico della politica del diritto (e in particolare della politica criminale) del Governo, che a fronte della continua introduzione di nuove norme incriminatrici, non prevede le risorse necessarie alla loro applicazione, sia in sede giudiziaria che penitenziaria, con il rischio di aggravare ulteriormente non solo la disfunzionalità del sistema giudiziario, ma anche di minare la certezza del diritto e la stessa legittimazione e credibilità della funzione dell'amministrazione della giustizia, con gravi pregiudizi per la sicurezza e la tutela giurisdizionale dei diritti per i cittadini;

la riduzione delle risorse ha reso nel frattempo inefficaci alcune delle sia pur isolate misure legislative approvate e realizzate solo in via di sperimentazione in alcune sedi giudiziarie, quali quelle sulla informatizzazione e digitalizzazione del processo – che risulta attuato solamente a Milano e solo con riferimento al decreto ingiuntivo –, riscontrandosi una inattuazione generalizzata dovuta non tanto ad inadempienze del personale degli uffici giudiziari, quanto dalla carenza sia di fondi sia di risorse umane che di una razionale programmazione e organizzazione da parte del Ministero della Giustizia volta all'attuazione del progetto più volte sbandierato, al fin di poterle concretamente porre in essere;

la continua disattenzione nei confronti delle esigenze economico-professionali e di organico del personale del comparto giustizia, che dà un quotidiano prezioso e insostituibile contributo al funzionamento degli uffici giudiziari, si riscontra non solo nel corso di questo esercizio finanziario ma anche con riferimento agli anni precedenti; in particolare, il Governo nell'allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria 2010-2013 aveva stabilito che, per attuare le riforme in programma e quelle già avviate (riforma del codice civile, pacchetto sicurezza, e altre), fosse necessario riqualificare il personale e procedere a 3.000 assunzioni in modo tale da sopperire alle « gravi carenze di organico » e garantire la prosecuzione del servizio, ma le previsioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2010-2013 non hanno avuto alcun esito;

la mancata attenzione al tema della copertura delle carenze di organico risulta ancora più grave alla luce del fatto che la Decisione dei finanza pubblica cui si fa riferimento neanche si limita a prevedere genericamente delle assunzioni – come nel caso del DPEF 2010-2013 – senza poi darvi corso, ma addirittura omette qualsiasi tipo di riferimento specifico, nonostante il numero dei posti vacanti risulti a tutt'oggi elevatissimo ammontando, con riferimento esclusivamente alle scoperture negli uffici giudiziari, ad oltre 1175 unità con riferimenti ai soli magistrati ordinari, secondo i dati ufficiali diffusi dal Consiglio superiore della magistratura;

la approvazione solo nel Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2010 del più volte annunciato piano carceri non è stata successivamente implementata da alcun provvedimento che specifichi i mezzi, gli strumenti – anche in termini di organico –, le modalità di attuazione oltre che la specifica destinazione delle risorse stanziata per far fronte agli obiettivi che esso pone;

il testo, infine, ripropone una sintesi delle misure contenute nel d.l. n. 78

del 2010 con riferimento al contributo – per quello che più direttamente rileva i profili di interesse della seconda commissione – richiesto alle Amministrazioni centrali in termini di manovra netta, senza peraltro specificare in maniera sufficientemente dettagliata gli effetti concretamente prodotti da ciascuno di essi, né individuare quali siano le misure che il governo intende porre in essere per il futuro, con riferimento – almeno – ai temi principali appena richiamati;

non è possibile esprimere un parere di merito con riferimento ai profili di interesse della Commissione giustizia poiché manca nel testo qualsiasi riferimento

esplicito al finanziamento della giustizia, né agli interventi che si intendono porre in essere, né viene fornito alcun ragguglio sullo stato di salute generale dei fondi specificamente destinati e poiché si considera tali omissioni delle gravi carenze nell'ottica di una rivitalizzazione del sistema giustizia che viene da più parti invocata;

esprime

PARERE CONTRARIO

« Ferranti, Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi ».

ALLEGATO 2

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.
C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini.

NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

**Disposizioni a tutela del rapporto
tra detenute madri e figli minori.**

ART. 1.

(Misure cautelari).

1. Il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 4. Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni ».

2. Al comma 1 dell'articolo 284 del codice di procedura penale sono aggiunte infine le seguenti parole: « ovvero, ove istituita, da una casa famiglia protetta ».

3. Dopo l'articolo 285 codice procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 285-bis. – *(Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri).* – 1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei

anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, può disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano ».

4. Fino alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario e comunque fino al 31 dicembre 2013, le disposizioni del presente articolo si applicano nei limiti dei posti disponibili.

ART. 2.

(Visite al minore infermo).

1. Dopo l'articolo 21-bis della legge n. 354 del 1975, e successive modificazioni, è inserito il seguente articolo:

« ART. 21-ter. – *(Visite al minore infermo).* 1. In caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute del figlio minore, anche non convivente la madre condannata, imputata o internata, ovvero il padre, è autorizzata con provvedimento del magistrato di sorveglianza o, in caso di assoluta urgenza del direttore dell'istituto, a recarsi con le cautele previste dal regolamento, a visitare l'infermo. In caso di ricovero ospedaliero, le modalità della visita sono disposte tenendo conto della durata del ricovero e del decorso della patologia.

2. La condannata, l'imputata o l'internata madre di un bambino di età inferiore ai dieci anni, anche se con lei non con-

vivente, ovvero il padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole è autorizzata, con provvedimento da rilasciarsi dal giudice competente non oltre le ventiquattro ore precedenti alla data della visita e con le modalità operative dallo stesso stabilite, ad assistere il figlio durante le visite specialistiche, relative a gravi condizioni di salute ».

ART. 3.

(Detenzione domiciliare).

1. Al comma 1 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: « o accoglienza » sono aggiunte le seguenti: « ovvero, nella ipotesi di cui alla lettera a), in case famiglia protette ».

2. Il comma 1 dell'articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dai seguenti commi:

« 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 47-ter, le condannate madri di prole di età non superiore ai dieci anni, al di fuori delle ipotesi di applicazione dell'articolo 4-bis, se non sussiste in concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o concreto pericolo che si diano alla fuga, possono essere ammesse ad espriare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli. In caso di impossibilità di espriare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora la stessa può

essere espriata nelle case famiglia protette allo scopo realizzate. Ove non ricorrano le condizioni di cui al precedente periodo la pena può essere espriata in un istituto a custodia attenuata per detenute madri ».

ART. 4.

(Individuazione delle case-famiglia protette).

1. Il Ministro della Giustizia, con proprio decreto, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua le caratteristiche tipologiche delle case-famiglia protette anche con riferimento ai sistemi di sorveglianza e di sicurezza.

2. Il Ministro della Giustizia può individuare, sulla base delle caratteristiche di cui al comma 1, strutture gestite da enti pubblici o privati che siano idonee ad essere utilizzate come case-famiglia protette.

3. Nell'ambito delle disponibilità di bilancio, il Ministero della Giustizia può stipulare convenzioni con tali soggetti.

ART. 5.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 2, comma 219, della legge n. 191 del 2009.

ALLEGATO 3

**Disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili.
C. 2661 Antonio Pepe.**

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: trentacinque per cento con le seguenti: quindici per cento.

1. 35. Il relatore.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

*** 1. 5.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

*** 1. 21.** Il relatore.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. 1. Nei limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti, sono nominati notai i candidati dichiarati idonei nel concorso per esame indetto con decreto del Ministro di giustizia del 10 luglio 2006,

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4^a serie speciale n. 54 del 18 luglio 2006 purché, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano ancora in possesso dei requisiti richiesti per partecipare ai concorsi per la nomina a notaio.

*** 1. 010.** *(riformulato)* Il relatore.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. 1. Nei limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti, sono nominati notai i candidati dichiarati idonei nel concorso per esame indetto con decreto del Ministro di giustizia del 10 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4^a serie speciale n. 54 del 18 luglio 2006 purché, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano ancora in possesso dei requisiti richiesti per partecipare ai concorsi per la nomina a notaio.

1. 011. *(ex 1.1 riformulato)* Ferranti, Capano, Tenaglia, Cuperlo, Samperi, Melis.

ALLEGATO 4

5-03528 Palomba: Sulla riorganizzazione della giustizia minorile.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta all'On. Palomba, desidero in primo luogo premettere che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia, predisposto sin dal 2008, è stato oggetto di alcune osservazioni da parte dei ministeri concertanti tali da comportare, di volta in volta, la modifica del testo e delle numerose relazioni ad esso allegate, ai sensi della specifica normativa in materia. Si è reso poi necessario procedere all'aggiornamento di tutto il progetto di riorganizzazione del Ministero, dovendosi tenere conto delle innovazioni normative intervenute e dei provvedimenti predisposti dai diversi Dipartimenti del Dicastero per la riorganizzazione del personale non dirigenziale nell'ambito dei singoli comparti.

Ciò chiarito, è bene precisare che l'emanazione del regolamento in questione è divenuta indispensabile a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 240 del 2006 – che ha previsto il decentramento del Ministero della giustizia – nonché degli altri provvedimenti normativi che hanno imposto una completa riorganizzazione del Ministero e tagli di personale impiegato e della spesa. Va, peraltro, tenuto conto che l'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008 ha, successivamente, proseguito la linea di razionalizzazione e riduzione degli organici nelle amministrazioni pubbliche intrapresa con la citata legge 296 del 2006.

Senza volersi addentrare nella complessa specificità della normativa, e senza con ciò voler sminuire il fondamentale apporto fornito dalle specifiche professionalità menzionate dagli interroganti, ap-

pare in ogni caso chiaro ed evidente come la disciplina citata abbia previsto, tuttavia, la necessità di unificare il più possibile le funzioni svolte all'interno delle pubbliche amministrazioni, al fine di concentrare l'esercizio delle funzioni istituzionali imponendo, nel contempo, riduzioni di personale.

Nell'ambito del nuovo schema di regolamento, pertanto, si è provveduto ad accentrare in capo al Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria la gestione del personale civile di tutto il Ministero ed in capo al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria la gestione del personale di polizia penitenziaria.

Si è proceduto analogamente anche con riferimento alla gestione dei beni e servizi, accentrata nell'ambito del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria.

Il quadro sin qui delineato deve poi essere coordinato, in ogni caso, con il decentramento del Ministero della giustizia, anch'esso attuato nell'ambito del nuovo schema di riorganizzazione.

Va tenuto conto, infatti, che il riparto di competenze tra amministrazione centrale e direzioni regionali previsto dal decreto legislativo n. 240 del 2006, importa necessariamente che la materia della gestione del personale, nonché quella dei beni e servizi dell'Amministrazione sia gestita in parte a livello centrale ed in parte a livello decentrato.

Sulla base di tali principi, previsti dalle disposizioni normative citate, nell'ambito del nuovo decreto di riorganizzazione, il Dipartimento della giustizia minorile non potrà mantenere la Direzione generale del personale e quella dei beni e servizi e sarà

composto da due Direzioni generali, rispettivamente competenti per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari e per le attività internazionali.

Ciò premesso il Ministro compierà ogni sforzo per salvaguardare la specificità del

Dipartimento della Giustizia Minorile che rimane cardine centrale dell'azione di questo Ministero.

Le modalità per la salvaguardia di tale specificità sarà oggetto di prossime iniziative istituzionali.